

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Sommario

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Numero e classificazione delle Commissioni
- Art. 3 - Costituzione delle Commissioni
- Art. 4 - Sedute delle Commissioni
- Art. 5 - Incompatibilità a presiedere la Commissione
- Art. 6 - Assegnazione dei Consiglieri alle Commissioni
- Art. 7 - Modalità di votazione per l'assegnazione dei Consiglieri
- Art. 8 - Comunicazione al Consiglio e rinnovo
- Art. 9 - Insediamento delle Commissioni
- Art. 10 - Presidente della Commissione
- Art. 11 - Convocazione
- Art. 12 - Sedi delle Commissioni
- Art. 13 - Segreteria delle Commissioni
- Art. 14 - Incombenze al personale addetto agli Uffici della Commissione
- Art. 15 - Esame delle pratiche
- Art. 16 - Tempo per la discussione
- Art. 17 - Modalità di esame delle pratiche
- Art. 18 - Riservatezza dei lavori
- Art. 19 - Riunione dei Presidenti delle Commissioni
- Art. 20 - Riunioni congiunte
- Art. 21 - Doveri ed indennità

ALLEGATO A Argomenti oggetto di deliberazione da parte del Consiglio Comunale soggette al parere preventivo obbligatorio delle Commissioni Comunali permanenti.

ART. 1

Oggetto

- 1° Il presente Regolamento disciplina l'attività delle Commissioni Consiliari permanenti, istituite ai sensi dell'art. 36 dello Statuto Comunale.

ART. 2

Numero e classificazione delle Commissioni

- 1° Le Commissioni Consiliari permanenti sono quattro e precisamente:

- 1) Affari generali e istituzionali;
- 2) Programmazione finanziaria ed economica;
- 3) Programmazione territoriale e opere pubbliche;
- 4) Servizi sociali, istruzione, turismo, sport e cultura;

ART. 3

Costituzione delle Commissioni

- 1° Ogni Commissione è così formata:
 - Due membri effettivi ed un membro supplente nominati dalla maggioranza consiliare;
 - Un membro effettivo ed un membro supplente nominati dalla minoranza consiliare.
- 2° I membri supplenti possono partecipare alle sedute senza diritto di voto, se non in caso di intervenuta supplenza.
- 3° Prima di iniziare qualsiasi attività la Commissione nomina, con votazione palese, fra i suoi membri effettivi, un Presidente che la presiede.
- 4° In caso di assenza od impedimento del Presidente, la Commissione è presieduta dal membro più anziano di età.

Art. 4

Sedute delle Commissioni

- 1° Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.
- 2° Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno due componenti.
- 3° I pareri delle Commissioni sono validi qualora riportino il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la Commissione.

ART. 5

Incompatibilità a presiedere la Commissione

- 1° Il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco e gli Assessori non possono essere nominati Presidenti di Commissione né possono, a qualsiasi titolo, presiedere i lavori delle stesse.

ART. 6

Assegnazione dei Consiglieri alle Commissioni

- 1° Il Presidente del Consiglio, d'intesa con i capigruppo consiliari, provvede ad assegnare i Consiglieri alle varie Commissioni.
- 2° Nell'assegnazione si tiene conto, nei limiti del possibile, delle aspirazioni manifestate dai Consiglieri e delle loro attitudini in relazione alla natura del lavoro da svolgere in seno alla commissione.
- 3° Qualora l'intesa di cui al precedente comma 1° non si raggiunga, l'assegnazione dei Consiglieri alle varie commissioni viene effettuata dal Consiglio Comunale, con votazione a scrutinio segreto ed in seduta pubblica, garantendo le rappresentatività di cui al comma 1° del precedente art. 3.
- 4° L'assegnazione alle varie commissioni da parte del Consiglio viene fatta per tutti i Consiglieri, qualora non sia raggiunta nessuna intesa, o per quella parte in cui questa non è stata raggiunta.
- 5° I Consiglieri Comunali possono far parte di più commissioni.

ART. 7

Modalità di votazione per l'assegnazione dei Consiglieri

- 1° Per le votazioni di cui al comma 3 dell'Art. 6, ad ogni Consigliere viene data una scheda con la denominazione delle commissioni non ancora completate a fianco delle quali sono tracciati tanti righi quanti sono i Consiglieri da designare.
- 2° Il Consigliere viene assegnato alla commissione nella quale ha riportato il maggior numero di voti.
- 3° Per l'assegnazione dei Consiglieri alle varie commissioni si segnano, in via di massima, i criteri indicati al comma 2° dell'Art. 6.

ART. 8

Comunicazione al Consiglio e rinnovo

- 1° Il Presidente del Consiglio comunica al Consiglio Comunale le variazioni nella composizione delle commissioni permanenti nella prima seduta utile.

- 2° Le commissioni restano in carica per tutta la durata del Consiglio, ma vengono rinnovate, quando lo richieda la maggioranza di tre quarti del Consiglio Comunale.
- 3° Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, i componenti cessano automaticamente dalla carica.

ART. 9

Insedimento delle Commissioni

- 1° Entro 15 giorni dalla costituzione delle Commissioni, il Presidente del Consiglio Comunale provvede alla convocazione per l'insediamento della Commissione.
- 2° La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

ART. 10

Presidente della Commissione

- 1° Il Presidente convoca e presiede la commissione, assicura il buon andamento dei lavori, dirama l'ordine del giorno su indicazione del Presidente del Consiglio Comunale ad ogni componente; apre, sospende e chiude le sedute; dirige e modera la discussione, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, indice le votazioni e ne stabilisce l'ordine; controlla e proclama i risultati delle stesse; fa osservare il presente regolamento.
- 2° Ogni Consigliere Comunale può richiedere al Presidente del Consiglio Comunale la trattazione in Commissione di un'argomento ricompreso tra quelli indicati nell'Allegato A. Il Presidente del Consiglio Comunale decide autonomamente, sentiti i Capigruppo.
- 3° Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative della commissione e dei diritti dei singoli Consiglieri.
- 4° Il Presidente ha facoltà di svolgere una relazione in consiglio comunale sui pareri della commissione stessa.
- 5° Il Presidente deve richiedere la partecipazione alle riunioni del Sindaco e/o degli Assessori proponenti l'oggetto di esame e può richiedere l'intervento di Consiglieri Comunali o di altre persone anche se esterne al

Consiglio Comunale, la cui competenza specifica sia utile ai lavori della Commissione.

ART. 11

Convocazione

- 1° Il Presidente convoca la commissione con avviso scritto, corredato dell'ordine del giorno, da recapitarsi al domicilio di ogni componente effettivo e supplente, almeno tre giorni prima della seduta.
- 2° In caso di particolare ed indifferibile urgenza la commissione può essere convocata con termini più brevi, osservando un intervallo di almeno 24 ore dalla convocazione.
- 3° Le convocazioni sono effettuate dal Presidente, o per sua determinazione autonoma o su richiesta scritta, del Presidente del Consiglio o di 1/3 dei componenti la commissione o di 1/5 dei Consiglieri Comunali.

ART. 12

Sedi delle Commissioni

- 1° Le Commissioni hanno sede e disimpegnano le loro funzioni presso gli Uffici Comunali.
- 2° Qualora occorra procedere all'esame od all'accertamento di determinati specifici fatti, le commissioni possono svolgere le loro funzioni in luoghi diversi dalla sede.

ART. 13

Segreteria delle Commissioni

- 1° Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente comunale scelto dal Segretario generale del Comune.
- 2° Il dipendente del Comune assegnato alla Commissione non viene esonerato dall'espletare i propri compiti istituzionali.

ART. 14

Incombenze del Segretario di Commissione

- 1° Il Segretario della Commissione redige un verbale sintetico relativo ai provvedimenti adottati dalla Commissione, riportando in calce l'esito finale della votazione; il medesimo, al termine della seduta, dovrà essere sottoscritto da tutti i presenti.
- 2° Copia dei singoli verbali delle adunanze delle Commissioni, sono trasmessi ai membri della Commissione nonché al Presidente del Consiglio.

ART. 15

Esame delle pratiche

- 1° Tutte le pratiche di competenza del Consiglio Comunale ricomprese nell'Allegato A, devono essere trasmesse alla rispettiva Commissione per l'esame ed il conseguente parere, prima che il Consiglio Comunale deliberi.
- 2° Le pratiche saranno inviate dal Segretario generale alla competente Commissione dopo che siano state debitamente istruite dai funzionari comunali.
- 3° Il Presidente del Consiglio, con provvedimento motivato, può assegnare o richiedere la trattazione di pratiche ad una commissione diversa qualora ciò sia richiesto dall'interesse dei servizi.
- 4° Eventuali modificazioni o aggiunte all'Allegato A potranno essere votate dal Consiglio Comunale senza che ciò costituisca variazione al presente regolamento.

Art. 16

Tempo per la discussione

- 1° I Presidenti delle Commissioni debbono esaminare le pratiche nel più breve tempo possibile.
- 2° Nei casi ritenuti urgenti, il Presidente del Consiglio può chiedere il sollecito esame delle pratiche; in tali circostanze i Presidenti delle Commissioni devono convocare la rispettiva Commissione entro le successive 48 ore non festive dalla richiesta.

ART. 17

Modalità di esame delle pratiche

- 1° Le Commissioni devono improntare alla massima obiettività e spirito di collaborazione i pareri espressi sulle pratiche sottoposte al loro esame.

ART. 18

Riservatezza dei lavori

- 1° I membri e tutti i partecipanti ai lavori delle Commissioni sono tenuti al rispetto della segretezza dei lavori svolti nelle sedute.

ART. 19

Riunione dei Presidenti delle Commissioni

- 1° Il Presidente del Consiglio può convocare i Presidenti delle varie Commissioni singolarmente o congiuntamente, sia per trattare determinati argomenti che investono tutte le attività del Comune, sia per dare i necessari indirizzi onde assicurare l'organicità dell'azione Amministrativa, evitando il frazionamento fra i vari settori dei servizi.
- 2° A queste riunioni deve intervenire il Segretario Generale ovvero il Vice segretario qualora sia nominato; possono anche essere invitati e intervenire i funzionari preposti alla direzione dei vari Uffici.

Art. 20

Riunioni congiunte

- 1° Un argomento può essere assegnato a più Commissioni riunite congiuntamente; le Commissioni riunite sono presiedute di regola dal più anziano di età tra i Presidenti delle commissioni stesse.

ART. 21

Doveri ed indennità

- 1° Ogni Consigliere è tenuto a partecipare ai lavori della propria Commissione e le eventuali assenze dovranno essere motivatamente riferite al rispettivo Presidente.
- 2° Ai Consiglieri, per la partecipazione alle sedute di Commissione, non è corrisposto alcun gettone di presenza.

ALLEGATO A

ARGOMENTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SOGGETTI AL PARERE PREVENTIVO OBBLIGATORIO DELLE COMMISSIONI COMUNALI PERMANENTI

I^a Commissione: AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI:

- Statuto comunale;
- Regolamenti di funzionamento dell'attività istituzionale;
- Convenzioni tra enti istituzionali;
- Gemellaggi;
- Sicurezza, Protezione Civile e ordine pubblico;

II^a Commissione: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA

- Bilancio annuale di previsione;
- Variazioni alla disciplina generale del regime tributario;
- Variazioni alla disciplina generale delle tariffe dei servizi;

III^a Commissione: PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTE E OPERE PUBBLICHE

- Strumenti Urbanistici generali;
- Strumenti Urbanistici di attuazione;
- Progetti preliminari di opere pubbliche;
- Acquisizioni e dismissioni del patrimonio comunale

IV^a Commissione: SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, TURISMO, SPORT E CULTURA

- Organizzazione dei servizi al cittadino (disciplina generale);
 - Convenzioni fra enti pubblici in materia e relativi regolamenti;
-